



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 189 del 05/11/2021

OGGETTO: CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - MODIFICA IMPEGNI CONVENZIONALI.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **cinque** del mese di **novembre** alle ore **13:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Presente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Assente
FARINA LAURA	Assessore	Presente
BENASSI DANIELE	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - MODIFICA IMPEGNI CONVENZIONALI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- che Il Comune di Casalgrande è proprietario di immobili (aree, edifici ed impianti) presso le frazioni di Salvaterra e Dinazzano, destinati all'utilizzo sportivo e ricreativo, composti da campi calcio, campi di tiro con l'arco, piste polivalenti, aree verdi attrezzate e fabbricati per spogliatoi, magazzini, servizi igienici, sale civiche, sale musica e ricreative e servizi tecnologici;
- che detti immobili sono concessi, tramite specifiche convenzioni, a:
 - Coop. Sportiva Ricreativa Salvaterra s.c.a.r.l. in data 01/04/1987 con scadenza 31/12/2026 inerente l'area sita in Salvaterra Via Ligabue
 - Coop. La Bugnina s.c.a.r.l. in data 12/01/1986 con scadenza 31/12/2026 inerente l'area sita In Dinazzano Via G. Falcone
- che gli atti convenzionali richiamati prevedono:
 - la proprietà comunale delle aree sulle quali è prevista la costruzione delle opere ed impianti, ed il diritto di superficie a favore delle associazioni convenzionate al fine della loro titolarità a costruirle;
 - il passaggio automatico della proprietà delle opere ed impianti costruiti dalle associazioni convenzionate, al Comune di Casalgrande alla scadenza delle convenzioni;
 - la gestione delle attività da svolgere nelle aree ed impianti e la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria a carico delle associazioni;
 - la partecipazione economica alle spese per la realizzazione e manutenzione straordinaria di tali immobili da parte dell'Amministrazione Comunale.

Considerati i consistenti ed onerosi adeguamenti normativi, sopravvenuti nel tempo, previsti in materia di:

- accessibilità per utenti con disabilità (percorsi, sollevatori, ecc.);
- sicurezza impiantistica elettrica, gas, ecc.;
- prevenzione incendi (compartimentazioni, impianti estinzione incendi, ecc.);
- igiene e sanità;
- adeguamenti e miglioramenti strutturali antisismici.

Considerata altresì l'opportunità di provvedere, nell'ambito di una politica di efficientamento energetico e riduzione dell'inquinamento atmosferico, a:

- dotare gli edifici di impianti per la produzione di calore ed acqua calda sanitaria a basso consumo energetico e basso carico inquinante;
- dotare gli edifici di impianti di produzione energetica (fotovoltaico, geotermico);



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- intervenire sugli edifici al fine del miglioramento delle loro caratteristiche energivore (isolamenti termici, sostituzione serramenti, ecc.)

Preso atto delle limitate entrate economiche derivanti dalla gestione degli impianti sportivi in argomento, che non consentono di finanziare importanti interventi manutentivi straordinari;

Preso atto che le convenzioni per la sola gestione di impianti sportivi di proprietà comunale non accollano alle associazioni convenzionate la manutenzione straordinaria che rimane completamente in carico all'Amministrazione Comunale;

Ritenuto, in virtù del principio di parità di trattamento delle associazioni convenzionate per la realizzazione e gestione di impianti sportivo/ricreativi di proprietà comunale e di quelle della sola gestione, di stralciare l'adempimento relativo alla manutenzione straordinaria degli immobili ed impianti previsto negli atti convenzionali, ferma restando comunque la possibilità per le stesse di provvedere volontariamente all'esecuzione di tali interventi;

Dato atto:

- che l'Amministrazione Comunale, ha tra i propri obiettivi la promozione delle attività sportive in forma libera ed associata;
- che l'Amministrazione Comunale ha interesse a che le aree sportive pubbliche siano utilizzate e fruite dai cittadini anche con la collaborazione delle associazioni e cooperative;

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- Responsabile settore Lavori Pubblici, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell'ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1) Di stralciare dalle convenzioni relative alla costruzione e gestione di immobili, aree ed impianti sportivo/ricreativi di proprietà comunale, l'obbligo della manutenzione straordinaria a carico dell'associazione/cooperativa convenzionata, ferma restando comunque la possibilità per le stesse di provvedere volontariamente all'esecuzione di tali interventi.

2) Di dare atto che sono confermate tutte le rimanenti condizioni, prescrizioni, obblighi relative alla gestione, e manutenzione ordinaria di tali immobili, aree ed impianti.

3) Di dare mandato ai competenti servizi Comunali circa l'espletamento di tutti i procedimenti ed adozione di atti finalizzati all'attuazione del quanto disposto con la presente deliberazione.

4) Di ottemperare all'obbligo imposto dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA